

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**  
**(CODICE FISCALE N°80213470588)**

**SMART CIG ZA834534C4**

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa -  
Segretariato Generale della Difesa e Direzione  
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli  
Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM) via  
di Centocelle n°301, CAP 00175 (C.F. n°80213470588)  
e la Società XXXXXXXXXXXX con Sede Legale in  
XXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXXXX n° XX, CAP XXXXX  
(C.F. n° XXXXXXXXXXXX), per la fornitura e  
l'installazione di un sistema di efficientamento  
energetico dell'impianto di ventilazione  
dell'apparato motore di nave Etna per l'importo  
complessivo di Euro XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXX/00)  
IVA non imponibile.

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_ in Roma, in una sala del  
Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale  
n. 80213470588),

Innanzi a me, Dott.ssa Emanuela GIULIANO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

**SONO COMPARI**

\_\_\_\_\_ - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, di seguito denominata A.D., giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali nr. \_\_\_\_\_ in data registrato alla Corte dei Conti in data \_\_\_\_\_ e, per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ come risulta da \_\_\_\_\_.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

in relazione all'espletamento della procedura ristretta G XXX con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, sono state inviate le lettere di invito alle seguenti Società:

\_\_\_\_\_, per la fornitura e l'installazione di un sistema di efficientamento energetico dell'impianto di ventilazione dell'apparato motore di nave Etna al prezzo posto a base della gara stabilito dall'Amministrazione di Euro \_\_\_\_\_ (XXXX /00) di cui oneri per rischi da interferenza pari a € \_\_\_\_\_ (XXXXX/00); - tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli artt.17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15.11.2011 n.208; - alla predetta procedura hanno presentato offerta le seguenti Società: \_\_\_\_\_

- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della \_\_\_\_\_ con sede legale

in \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo di €  
XXXXXXX (Euro XXXXXXXX/00);

- la Società ha presentato unitamente all'offerta  
il "Patto di integrità" sottoscritto in data  
\_\_\_\_\_, allegato al contratto;

- in data \_\_\_\_\_ è stata disposta  
l'aggiudicazione definitiva nei confronti della  
Società di cui al precedente punto per l'importo ivi  
descritto.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché  
l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal  
D.Lgs. 208/2011, "Disciplina dei contratti pubblici  
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori  
della difesa e sicurezza", valgono le condizioni  
fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, "Regolamento  
recante disciplina delle attività contrattuali del  
Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi  
e forniture militari" e, per quanto non  
espressamente previsto, si applicano le disposizioni  
del D.P.R. 15 novembre 2012 n.236, "Regolamento per  
gli appalti della difesa", nonché del D.Lgs. 18  
aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici",  
ove non derogate e compatibili con le norme di cui

sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 4<sup>a</sup> Divisione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 13/03/2013 n. 49, l'A.D. individua in \_\_\_\_\_ l'Ente Committente al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale, come previsto al comma 1 del suddetto articolo.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

4.1 La Società si impegna a fornire ed installare un sistema di efficientamento energetico dell'impianto di ventilazione dell'apparato motore di nave Etna.

4.2 Le prestazioni ed i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica di seguito denominata ST, in

allegato 1 e all'allegato tecnico in allegato 2 che, sottoscritti dai contraenti, costituiscono parte integrante del presente contratto, al quale si allegano.

4.3 In relazione alle attività oggetto del contratto è stato elaborato, in conformità alla normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato alla specifica tecnica del presente contratto.

4.4 È fatto obbligo alla Società di redigere un DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire

durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo complessivo della fornitura è di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) di cui Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società ed Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze.

#### **ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato all'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la Società ha presentato la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_ % dell'importo contrattuale, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (art. 93, comma 7 d.lgs. n. 50/2016).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino alla

soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P..

**ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)**

**7.1** La durata contrattuale complessiva è di \_\_\_\_ giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale, fermo restando le modalità operative di seguito indicate.

L'Ente Committente provvederà alla suddetta comunicazione di avvio dell'esecuzione del presente contratto, dandone conoscenza al R.U.P. solo dopo aver ricevuto dal medesimo la comunicazione dell'avvenuta registrazione del Contratto da parte del preposto Organo di Controllo.

Detta comunicazione da parte del R.U.P., tenuto conto della necessità di svolgere attività tecnico amministrative propedeutiche all'inizio delle attività, sarà inviata alla Società entro trenta giorni da quello in cui NAVARM avrà ricevuto dall'Organo di controllo la notifica della

intervenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto.

**7.2** I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, da parte della Società, all'Ente Committente ed al R.U.P. entro \_\_\_\_\_ giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte dell'Ente Committente.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

**7.3** La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali e le prestazioni oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo YY, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'Allegato Tecnico Articolo XX.

**7.4** Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt. 112/119) ed eventualmente secondo le procedure indicate nella specifica tecnica allegata al contratto.

Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda", che saranno inviati dalla Società a \_\_\_\_\_ per l'approvazione ed a Navarm 4^ Divisione ed a Nave Etna per conoscenza, almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità

saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

**7.5** Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, l'Ente committente indica se le prestazioni siano o meno accettabili.

Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza

dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Nel caso di rifiuto delle prestazioni, le stesse potranno essere ripresentate dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

**7.6** Gli esiti delle prove di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società e all'Ente committente.

**7.7** Le prove di verifica di conformità dovranno concludersi con l'emissione del Verbale di verifica di conformità, da emettersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla relativa data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

**7.8** Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, l'Ente committente dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

**7.9** A conclusione delle suddette prove di verifica di conformità con esito positivo, l'Ente committente provvederà ad inviare al R.U.P. il Verbale di Verifica di Conformità nonché gli altri documenti

relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il R.U.P., approvato il Verbale, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12^ Divisione.

**7.10** Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it.

#### **ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)**

**8.1.** E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii., relativamente alle attività di \_\_\_\_\_.

**8.2.** L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'A.D. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'A.D., la Società trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore

dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

**8.3.** La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'A.D.. La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

**8.4.** In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1., il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'A.D. dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

## **ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**9.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, previa disposizione conforme dell'ente deputato all'approvazione del contratto, con le procedure di cui al presente articolo.

**9.2** L'A.D. può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto, a condizione che tali varianti non alterino la natura generale del contratto;

- intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

**9.3** L'A.D. ha la facoltà di formalizzare le suddette varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle parti;
- nel caso in cui le modifiche comportino l'aumento o la diminuzione entro il quinto del

prezzo complessivo, previsto in contratto, mediante apposito decreto sottoposto a registrazione da parte degli organi di controllo, previa sottoscrizione, da parte della Società, di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. La Società non ha diritto ad alcuna indennità o altro emolumento, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto stesso, previa acquisizione del consenso della Società contraente, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi, in eccedenza rispetto al limite dell'importo contrattuale, o dei termini di esecuzione previsti in contratto.

**9.4** In caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche si rinvia a quanto previsto dall'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 10 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la dilazione di tale termine.

La richiesta di dilazione deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'A.D. che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

**ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Ente committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

La sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della

sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, l'Ente committente o il R.U.P. (nei suddetti rispettivi casi) dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO  
DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**12.1** Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 9.4, 11 e 14 del presente contratto, l'Amministrazione può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché 124 del d.P.R.236/2012.

**12.2** L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

**ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R.

236/2012.

**ARTICOLO 14 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione

contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il Piano di Qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del d.P.R. 236/2012.

## **ARTICOLO 15 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

## **ARTICOLO 16 (PAGAMENTI)**

**16.1.** Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento, la Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

**16.2.** Il pagamento avverrà nel modo seguente: - 90% dell'importo contrattuale dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P.;  
- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia, attestato con dichiarazione di

fine garanzia emessa da parte dell'Ente committente ed inviata tempestivamente a Navarm 12^ Divisione e per conoscenza al R.U.P..

Il pagamento potrà avvenire al 100% dell'importo contrattuale dietro presentazione, contestuale all'emissione della fattura, di idonea cauzione pari al 10% dell'importo stesso. Detta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di garanzia. **16.3.**

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi della amministrazione della difesa, aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura se successiva alla emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P.. In caso contrario il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del certificato di pagamento.

#### **ARTICOLO 17 (PENALITÀ)**

**17.1.** Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo previsti al precedente articolo 7

saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardo rispetto ai suddetti termini, sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 0,05 per cento dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

**17.2.** il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura. **17.3.** Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

**17.4.** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**17.5.** L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

**ARTICOLO 18 (REVISIONE DI PREZZO)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

**ARTICOLO 19 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della società contraente presso la Banca \_\_\_\_\_ e le

persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società. Essa dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 21 (GARANZIE)**

Dalla data di verifica di conformità con esito positivo della fornitura decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) giorni solari.

Nell'ambito della garanzia contrattuale la Società dovrà compiere tutte le azioni necessarie per completare o integrare le eventuali attività codificative e quelle relative all'aggiornamento della documentazione tecnica eventualmente già svolte.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

In tale periodo la Società si impegna altresì a ripristinare/rieseguire le prestazioni qualora sul bene oggetto della prestazione vengano comunque riscontrati difetti, non rilevati all'atto della verifica di conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate da personale appartenente alla Marina Militare Italiana se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio; in tal caso la Marina Militare esigerà da parte della Società il rimborso delle spese affrontate.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società,

comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

Le richieste di esecuzione di prestazioni in conto garanzia ed i relativi verbali attestanti l'avvenuta esecuzione dovranno essere inviati, per conoscenza, all'Ente committente che, allo scadere del periodo di garanzia e degli eventuali prolungamenti di cui sopra, emetterà il verbale di fine garanzia.

**ARTICOLO 22 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**22.1** La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste. **22.2**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato

nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 23 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del

presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative a beni e prestazioni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

#### **ARTICOLO 24 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione, qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà

applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

**ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)**

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Via \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa.

L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto, la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

-----

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

**P. LA SOCIETÀ**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 4 - Oggetto, Art. 16 - Pagamenti, Art. 24 - Obblighi di condotta.

**P. LA SOCIETÀ'**

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

**L'UFFICIALE ROGANTE**